

Cinisello Balsamo, 23/01/2014

Al Sindaco  
Siria Trezzi

All'Assessore all'Edilizia Privata  
Maurizio Cabras

E pc. Segretario Generale

Loro Sede

**OGGETTO: Ordine del Giorno votato all'unanimità il 22.01.2009 dal Consiglio Comunale relativamente alle aree interessate dalle fasce di rispetto cimiteriale. Aggiornamento della comunicazione trasmesse in data 06/11/2012 e in data 29/07/2013**

Con riferimento all'Ordine del Giorno votato all'unanimità il 22.01.2009 dal Consiglio Comunale relativamente alle aree interessate dalle fasce di rispetto cimiteriale trasmesso allo scrivente Settore con nota del Settore Affari Generali del 03.02.2009 con la presente si richiama integralmente il contenuto delle proprie informative del 22.01.2009, del 11.02.2009, del 11.01.2011, del 06.11.2012 e del 29.7.2013 con le quali già si relazionava circa l'attività di controllo urbanistico-edilizio svolta dal competente Servizio Edilizia Privata relativamente alle aree ricadenti all'interno delle fasce di rispetto cimiteriale.

Le verifiche in merito al suddetto argomento sono proseguite e dell'attività fin qui svolta si rende, di seguito, il relativo aggiornamento:

- con riferimento al cimitero di via dei Crisantemi le proprietà interessate sono risultate essere le seguenti:
1. Anemone 82 S.r.l – abuso ubicato in via delle Rose: la società ha presentato istanza di condono PE n. 1211/04 avente ad oggetto la realizzazione di tettoie per ricovero automezzi ed ampliamento corpo uffici. La stessa è stata diniegata con provvedimento del 24.06.2008 a cui ha fatto seguito ordinanza di demolizione n. 512/08 avverso la quale la proprietà ha proposto ricorso avanti il TAR Lombardia, tutt'ora pendente; in sede di verifica però dell'istanza di sospensiva il TAR l'ha accolta parzialmente con riferimento all'unica porzione a magazzino assentita. La proprietà, successivamente, ha comunicato di aver provveduto alla demolizione delle opere abusive contestate presentando, nel contempo, istanza a sanatoria, rubricata con PE 152/09, sull'unico immobile ai tempi assentito il cui provvedimento è stato rilasciato in data 13/7/09. Il presente procedimento è stato dichiarato concluso con nostra nota del 31/8/09.
  2. SAPI S.r.l – abuso ubicato in via delle Rose.: la precedente società proprietaria - Eurotermar SpA - ha presentato istanza di condono PE n. 254/95 avente ad oggetto la realizzazione di capannone in muratura, edifici uso ufficio e box. La stessa è stata diniegata con provvedimento del 10.10.2008 impugnato dall'attuale proprietaria con ricorso avanti il TAR Lombardia definito con sentenza n. 1332/09 che ha respinto il citato ricorso ed avverso la quale la ricorrente ha proposto appello al Consiglio di Stato. La stessa SAPI Srl ha presentato in data 29.09.2008 istanza di permesso di costruire a sanatoria ex art. 36 DPR 380/01, rubricata con P.E. 495/08, che è stata diniegata in data

COMUNE DI CINISELLO BALSAMO	I
Protocollo N. 0005753/2014 DEL 27/01/2014	



- 17/9/09; a ciò ha fatto seguito nostra ordinanza di demolizione n. 552 del 15/10/09. Anche avverso tale ordinanza è stato proposto ricorso al TAR Lombardia, deciso con Sentenza n. 99/10 che lo ha respinto e che è stato appellato al Consiglio di Stato; in data 21/6/2012 la SAPI S.r.l. ha comunicato l'avvenuta demolizione delle opere edilizie contestate; con sopralluogo del 20/11/12 si è accertata la demolizione delle opere abusive contestate ad eccezione della recinzione e della pavimentazione per la quale in data 17/1/13 è stata emessa ordinanza per applicazione della sanzione pecuniaria; Il procedimento è stato dichiarato concluso con ns nota del 12/4/13.
3. Bruno Giuseppe – abuso ubicato in via delle Rose: l'interessato ha presentato istanze di condono PE n. 409/95 e PE 410/95 aventi ad oggetto la realizzazione di capannoni, fabbricato residenziale, tettoie e magazzini. Le stesse sono state diniegate con provvedimenti del 09.10.2008. In data 27/2/09 è stata emessa ordinanza eseguita come accertato con sopralluogo del 9/11/09 che ha appurato la totale rimozione dell'abuso, ad eccezione della recinzione per la quale è stata emessa sanzione pecuniaria, con relativa chiusura del procedimento.
  4. Cammarano Giuseppe e altri – abuso ubicato in via delle Rose: gli interessati hanno presentato istanze di condono PE 2532/86 e PE 2533/86 entrambe diniegate con provvedimenti in data 30.04.1987. Ne è seguita l'ordinanza di demolizione n. 344/94 risultata ottemperata con sopralluogo del 28.04.1998. Durante il sopralluogo del 07.02.2008 sono stati riscontrati nuovi manufatti abusivi ad uso deposito, ufficio e tettoie sanzionati con ordinanza di demolizione n. 800 del 14.11.2008 risultata ottemperata. Il procedimento si è conseguentemente chiuso con nota del 3/3/09.
  5. Villa Mario Antonio (ora Annamaria Villa) – abuso ubicato in via delle Rose: la proprietà ha presentato istanza di condono PE 754/86 avente ad oggetto la realizzazione di due capannoni industriali; la stessa è stata diniegata con provvedimento in data 05.11.1986. Sono state emesse diffida a demolire n. 345/94, inottemperata, e conseguente ordinanza di demolizione n. 91/00. Tali atti sono oggetto di impugnativa avanti al TAR Lombardia ed al Consiglio di Stato i cui giudizi sono attualmente pendenti. Durante il sopralluogo del 19.02.2008 sono stati riscontrati nuovi manufatti abusivi consistenti in due tettoie poi rimosse, a seguito di nostro avvio di procedimento, come rilevato nel successivo sopralluogo del 15.10.2008; con sentenza del Cds del 14/7/09 è stato respinto il ricorso sul diniego del condono 86, con sentenza n. 988/2011 il T.A.R. ha respinto i due ricorsi presentati dalla proprietà (rg. n. 4022/99 - 1415/00) sulle ordinanze emesse; l'ufficio con nota del 2/11/2011 a richiesto al Settore LLPP la riattivazione del procedimento di cui all'ordinanza di demolizione d'ufficio n. 91 del 01/03/2000, e la sig.ra Villa Annamaria con nota del 13/7/2012 inviata ai LL.PP. ha comunicato la demolizione delle opere a far data dal 1/10/2012;
  6. Tagliabue Angela, vedova Redaelli – abuso ubicato in via Prati con sopralluogo del febbraio '08 è stata accertata la realizzazione, in assenza di titolo, di vari manufatti ad uso depositi e tettoie. Per le stesse opere è stata presentata in data 19.11.2008 istanza di permesso di costruire rubricata con PE 579/08 per la conseguente loro demolizione che è stata diniegata in data 20/4/09 in quanto non comprendente tutti i manufatti contestati. E' stata emessa ordinanza di demolizione ex art. 31DPR 380/01 in data 28/4/09 n. 220. Entrambi i provvedimenti sono stati oggetto di impugnativa avanti il TAR Lombardia che ha però respinto le richieste sospensive. Con nostro sopralluogo del 23/2/10 è

- stata accertata la completa demolizione dei manufatti ad eccezione di parti dei pavimenti, della recinzione e cancello dell'area per le quali è stata emessa in data 25/2/10 ordinanza di sanzione pecuniaria ex art 37 DPR 380/01.
7. Monteschell SpA – abuso ubicato in via U. Giordano: ha presentato istanza di condono PE n. 601/95 avente ad oggetto la realizzazione di un manufatto ad uso box. In merito alla pratica in questione la competente ASL, in data 11.03.1997 prot. 13825, ha espresso parere sfavorevole al mantenimento del fabbricato. L'A.C. con nota del 04.07.2008 prot. 29606 ha avviato il procedimento per il diniego. Il 18/5/09 è stato acquisito nuovo parere favorevole dell'ASL a seguito del quale è stata rilasciata la sanatoria del 2/7/09.
  8. Gerosa – abuso ubicato in via U. Giordano: ha presentato istanza di condono PE n. 595/94 avente ad oggetto la realizzazione di una tettoia per ricovero automezzi. In merito alla pratica in questione la competente ASL, in data 11.03.1997 prot. 13825, ha espresso parere sfavorevole al mantenimento del fabbricato. L'A.C. con nota del 12.05.2008 prot. 1645 ha avviato il procedimento per il diniego dell'istanza. Con sopralluogo d'ufficio del 28.01.2009 è stata accertata l'avvenuta completa rimozione dell'opera abusiva; il procedimento è pertanto stato concluso.
  9. Maino Alfredo – abuso ubicato in via Robecco 37: l'ufficio in data 28/5/09 ha avviato il procedimento per i manufatti abusivi relativi a casetta d'abitazione, vani uso deposito e magazzini in relazione al condono edilizio P.E. 1921/86 diniegato con provvedimento del 29/4/1987. Detto diniego è stato impugnato avanti al T.A.R. Lombardia r.g. 2299/87 e definito con sentenza del 5/2/2008 di rigetto dello stesso. E' stata rigettata poi l'istanza del 28/7/2009 per un progetto in variante al PRG con la procedura dello sportello unico attività produttive di cui al D.P.R. 447/98 e s.m.i; l'ufficio con nota del 26/2/11, preso atto della nota del SUAP di archiviazione della citata istanza, ha riattivato la procedura sanzionatoria per la demolizione delle opere abusive; è stato presentato ricorso avanti al TAR, ad oggi pendente, sia avverso il rigetto dell'istanza SUAP e sia avverso il citato avvio del procedimento sanzionatorio del 26/2/2011; in data 23/04/2013 prot. 26567 è pervenuta da parte della Maino Pressofusioni, società insediata sull'area in questione, nota da cui risulta che la stessa si trova in stato di liquidazione dal 03/05/2012 e che ha cessato la propria attività produttiva dalla fine di luglio del 2012; in data 22.01.2014 è pervenuta comunicazione della proprietà di intenzione di procedere alla demolizione dei manufatti abusivi entro il 15.06.2014.
  10. Intra Maurizio, ora proprietà Moretti-Tobia-Giovannina – abuso ubicato in via Robecco 29 consistente in manufatti abusivi relativi a taverna-ripostiglio e box: la proprietà ha presentato istanza di condono edilizio rubricata con P.E. 550/85 diniegata con provvedimento del 9/6/1986; avverso tale provvedimento è stato proposto ricorso avanti il TAR Lombardia r.g. 2522/86 definito con decreto di perenzione del 9/2/1991. In data 19/10/2010 è stato avviato il procedimento per l'adozione degli atti conseguenti; in data 22/3/2012 è stata emessa ordinanza di diffida a demolire ai sensi dell'art 31 del D.P.R. 380/01; è stato quindi presentato ricorso al TAR sull' ordinanza emessa, con accoglimento della sospensiva con ordinanza del 12/7/2012, e sentenza TAR del 7/2/13 di rigetto ricorso; nota della proprietà del 29/5/13 di avvenuta demolizione opere abusive e ripristino stato dei luoghi, e nostro

sopralluogo del 18/6/13 con accertamento rimozione degli abusi, ns nota del 18/6/13 di chiusura procedimento.

11. Rossetti Giovanni - opere abusive in via Robecco al fg 21 mapp 132-233-262, consistenti nella costruzione di casa d'abitazione, box e recinzione: la proprietà ha presentato istanza di condono edilizio rubricata con PE 3386/86 diniegata in data 7/7/87; avverso tale provvedimento è stato proposto ricorso avanti il TAR Lombardia R.G. 3187/87 definito con decreto di perenzione del n. 3471 del 19/6/2003; con sopralluogo del 22/3/2012 sono stati accertati ulteriori abusi edilizi, ed è stato pertanto avviato il relativo procedimento sanzionatorio in data 27/3/2012 per tutte le opere abusive esistenti, a cui l'affittuario TS impianti ha risposto il 30/4/2012 e la proprietà il 4/6/2012 con richiesta di proroga dei tempi concessi; l'ufficio con nota dell'11/6/2012 ha assegnato il termine di 90 gg per demolire tutte le opere abusive; ns sopralluogo del 7/5/13 con accertamento della demolizione di tutte le opere contestate, ns nota del 13/5/13 di chiusura procedimento e invito alla rimozione delle macerie.
12. Pessina Carlo - opere abusive in via Robecco n.21 consistenti nella costruzione di box, porticato, magazzino e abitazione: la proprietà ha presentato istanza di condono edilizio rubricata con PE 2155/86 diniegata in data 30/4/87; avverso tale provvedimento è stato proposto ricorso avanti il TAR Lombardia R.G. 2138/87 definito con decreto di perenzione n. 3390 del 27/4/2001. L'ufficio ha avviato il procedimento sanzionatorio in data 10/2/2011, e in data 29/3/2012 è stata emessa ordinanza di diffida a demolire ai sensi dell'art 31 del D.P.R. 380/01; è stato quindi presentato ricorso al TAR sull'ordinanza emessa, con accoglimento della sospensiva con ordinanza del 28/6/2012; sentenza TAR del 7/2/13 di rigetto del ricorso presentato; nuovo ricorso RG 3935/13 presentato avanti al CDS del 8/5/13 sulla sentenza TAR del 7/2/13, emessa ordinanza 2652/13 dal CDS di rigetto domanda di sospensione efficacia della sentenza appellata.
13. Ronchi Giuseppina e Ronchi Sandra - opere abusive in via Prati consistenti nella costruzione di vari manufatti (tettoie, box, strutture prefabbricate) in gran parte ricadenti all'interno della fascia di rispetto cimiteriale; in data 03.06.2013 è stato avviato il relativo procedimento sanzionatorio di contestazione nei confronti della proprietà e degli affittuari; in data 29.10.2013 e 17.12.2013 è stata accertata la parziale demolizione delle opere contestate ed è stato fissato definitivo sopralluogo di verifica per il prossimo 4.2.2014.
14. Condominio di via Giordano n. 2 e via Robecco n. 17 - opere abusive realizzate in difformità dalla concessione edilizia P.E. 196/83 consistenti nella costruzione di parte dell'edificio in fascia di rispetto cimiteriale per mc 278,36 e aumento della cubatura realizzata rispetto a quella assentibile per mc 325,81, oltre a varianti di sagoma e prospetti del fabbricato e opere interne; in data 06/11/2012 è stato avviato il relativo procedimento sanzionatorio a carico dei condomini, attuali proprietari, a cui ha dato riscontro l'amministratore del condominio in data 31/12/2012 che, sulla base di deliberazione dell'assemblea di condominio, ha richiesto una proroga al fine della valutazione tecnica di quanto contestato; l'Avv Miedico, incaricato dagli interessati, ha trasmesso proprie memorie in data 22.7.2013 a cui l'ufficio ha dato riscontro con propria comunicazione del 20.9.2013; da ultimo è stata emessa ordinanza di ripristino n. 400 in data 28.11.2013, ai sensi dell'art. 34 del D.P.R. 380/01.



15. Edificio comunale di via Giordano 1 – in data 10.1.2014 è stata inviata al settore Lavori Pubblici comunicazione per l'attivazione delle eventuali conseguenti procedure urbanistico-edilizie, in relazione alla realizzazione di porzione dell'edificio comunale attualmente destinato quale ufficio tecnico nella fascia di rispetto cimiteriale.

- con riferimento al **cimitero di Balsamo** le proprietà interessate sono risultate essere le seguenti:

1. **Mattone Srl** – abuso ubicato in viale Partigiani n.13/15, ang. Via Lombardia n. 1: il precedente proprietario Sig. Genghini Arrigo ha presentato istanza di condono PE n. 1253/86 avente ad oggetto la realizzazione di vari edifici e tettoie ad uso industriale. La stessa è stata parzialmente diniegata con provvedimento del 27.02.87 relativamente ai manufatti ricadenti in fascia di rispetto cimiteriale. Avverso tale provvedimento è stato proposto ricorso al TAR Lombardia dichiarato poi perento con decreto del 30.12.2002. Con sopralluogo del 10.01.2008 si è rilevato che permangono le opere edilizie abusive del condono di cui sopra e risultano altresì essere stati realizzati ulteriori manufatti abusivi relativi a tettoie, container e box. In data 05.11.2008 è stata emessa ordinanza di demolizione n. 753/08. Con nostro sopralluogo del 27/9/09 è stata accertata la rimozione di parte delle opere abusive avvenuta da parte dell'affittuario. Si è pertanto proceduto ad emettere successiva ordinanza n. 58 del 29/1/2010 a carico della sola proprietà Genghini che ha proposto ricorso al TAR Lombardia definito con sentenza n. 7323/10 che ha accolto in parte il ricorso con riferimento ad una parte dei capannoni contestati; l'Amministrazione Comunale ha quindi presentato ricorso avanti al Consiglio di Stato avverso la citata sentenza del TAR, ad oggi pendente.
2. **Officine Meccaniche Melchiorre Srl** – abuso ubicato in via Piemonte n. 9/15: ha presentato istanza di condono PE n. 593/95 avente ad oggetto la realizzazione di un immobile con destinazione servizi igienici, spogliatoi e mensa al servizio di un'unità industriale. La stessa è stata diniegata con provvedimento del 20.07.2001. Con verbale di sopralluogo del 05.12.2007 si è rivelato che permangono le citate opere abusive per le quali è stato avviato procedimento in data 08.01.2008 finalizzato alla rimozione delle stesse e cui sono seguite l'ordinanza di demolizione n. 221 del 28/04/2009 e l'ordinanza di demolizione d'ufficio n. 33 del 19/1/2010. Quest'ultima è stata impugnata con ricorso avanti al TAR Lombardia che lo ha definito con sentenza n. 1024/2010 dichiarandolo irricevibile, inammissibile e pertanto rigettato. La proprietà con propria nota ha presentato un cronoprogramma lavori per la demolizione delle opere contestate che prevedeva il completamento entro il 30 novembre 2010; è stato altresì avviato un altro procedimento sanzionatorio in data 20/4/2011 per vari altri manufatti abusivi accertati (porzione di capannone ampliato in fascia cimiteriale, soppalco realizzato fuori fascia e travi di copertura di porzione di capannone demolito), in relazione al quale è stata emessa ordinanza di diffida a demolire n. 541 del 30/9/2011 ai sensi dell'art 34 del D.P.R. 380/01, e successiva ordinanza di demolizione d'ufficio a gennaio 2012; è pervenuta ai LLPP in data 15/5/2012 nota della Melchiorre sulla tempistica di demolizione delle opere abusive contestate a far data dal 05/11/2012 con spostamento dell'attività in altra sede.

3. Ricagas Srl – abuso ubicato in via Valle D'Aosta n. 3: la società ha presentato istanza di condono PE 403/95 avente ad oggetto la realizzazione di un manufatto ad uso deposito diniegata con provvedimento del 20.07.2001. A seguito di avvio di procedimento finalizzato alla rimozione dell'immobile abusivo la proprietà ha presentato DIA rubricata con PE 385/08 per la demolizione delle opere stesse a cui ha fatto però seguito ordinanza di demolizione in data 7/7/09 in quanto non si è data attuazione alla citata DIA rispetto ai tempi assegnati. Nel contempo in data 6/7/09 è stato avviato nuovo procedimento per ulteriori manufatti abusivi. Con sopralluoghi del 27/10/09 e del 15/1/10 è stata accertata la demolizione di tutti i manufatti abusivi riferiti sia al condono che a quelli nuovi contestati con l'ulteriore specifico avvio di procedimento. Con nostra nota del 26/1/10 si è provveduto a dare comunicazione della conclusione del procedimento.
4. Pasetto Silvano – abuso ubicato in via val d'Aosta 2: l'ufficio ha avviato in data 6/7/09 il procedimento per manufatti abusivi a cui ha fatto seguito l'ordinanza di demolizione del 15/10/09. La proprietà con propria nota del 16/3/10 ha comunicato l'avvenuta demolizione verificata con sopralluogo del 27/5/10 che ha accertato l'effettiva avvenuta rimozione degli abusi. Con nostra nota del 31/5/10 si è provveduto a dare comunicazione della conclusione del procedimento.
5. Tiziano Rizzi proprietario, Totta affittuario – abuso ubicato in via Piemonte n.3: il proprietario ha presentato istanza di condono PE 4925/86 relativo a magazzini, uffici e casa d'abitazione in parte diniegato con provvedimento del 24/9/87 a cui è seguita l'ordinanza di demolizione n. 56 del 15/7/88. Detto provvedimento è stato impugnato avanti il TAR Lombardia R.G 3019/88 che con sentenza del 10/5/95 ha accolto in parte il ricorso in quanto il diniego non era riferito alla casa d'abitazione, che invece era oggetto dell'ordinanza impugnata. E' stato effettuato sopralluogo di accertamento il 29/3/2012, con relativo avvio del procedimento sanzionatorio in data 12/04/2012, a cui nota l'erede sig.ra Rizzi ha dato un riscontro non risolutivo il 21/5/2012; in data 03/10/2012 è stata emessa ordinanza di diffida demolire ai sensi dell'art 31 del D.P.R. 380/01; con sopralluogo ultimo del 12.9.2013 è stato accertato il completamento delle demolizioni delle opere contestate, e con ns nota con nostra nota del 13/9/2013 si è provveduto a dare comunicazione della conclusione del procedimento.-
6. Racano Luigi – abuso ubicato in via Piemonte 1: l'ufficio ha avviato in data 11/11/2010 il procedimento per la rimozione delle opere abusive relative a più manufatti (depositi, carrozzerie, spazi uffici, ecc); è stata diniegata in data 13/01/2012 l'istanza di sanatoria presentata P.E. 148/11 e in data 20/1/2012 è stata emessa ordinanza di diffida demolire ai sensi dell'art 31 del D.P.R. 380/01; con sopralluogo del 10/5/2012 è stata accertata la demolizione di tutte le opere abusive contestate, e con nostra nota del 20/9/2012 si è provveduto a dare comunicazione della conclusione del procedimento.

- con riferimento al **cimitero nuovo di P.za dei Cipressi** le proprietà interessate sono risultate essere le seguenti:

1. Moriggi Snc – abuso ubicato in via Monte Grappa n. 184: la società ha presentato istanza di condono PE n. 64/04 avente ad oggetto la realizzazione di una tettoia ad uso deposito. La stessa è stata

- diniegata con provvedimento dell'08.01.2007. Avverso tale provvedimento è stato proposto ricorso al TAR Lombardia rg 882/2007, dichiarato perento. A seguito di detto decreto in data 17/9/2010 è stata emessa ordinanza di diffida demolire ai sensi dell'art 31 del D.P.R. 380/01; la proprietà con nota del 12/01/2011 ha comunicato la demolizione della tettoia abusiva in contestazione.
2. Martinelli Emilio – abuso ubicato in via Malpensa n. 30: ha presentato istanza di condono PE n. 766/95 avente ad oggetto la trasformazione di un rustico in abitazione. In merito alla pratica in questione la competente ASL, in data 30.07.1997 prot. 1698, ha espresso parere sfavorevole al mantenimento dell'opera. L'A.C. con nota del 04.07.2008 prot. 29601 ha avviato il procedimento per il diniego dell'istanza. La proprietà ha richiesto, a seguito di tale comunicazione, il riesame della pratica da parte dell'ASL alla luce della sopravvenuta normativa in materia di tutela delle fasce di rispetto cimiteriale a cui ha fatto seguito un nuovo parere favorevole da parte dell'ASL in data 27/4/09. Si è però avviato nuovo procedimento in data 7/5/09 in quanto dalle PE agli atti (vedi 178/94 del 19.01.95) si è riscontrato che era stata ripristinata la destinazione "deposito" dei locali oggetto di condono oltre i termini massimi previsti dalla normativa in relazione all'epoca di realizzazione degli abusi sanabili. In data 8/7/09 è stato comunicato il diniego della P.E. 766/95 in argomento ed è stata, conseguentemente, emessa l'ordinanza di demolizione del 21/9/09; in data 27/10/11 è stato comunicato l'avvio del procedimento sanzionatorio a carico dei nuovi proprietari sig.ri Zorzan Moira e Martinelli Bernardino che l'ufficio nel mentre ha accertato, e gli stessi in data 29/03/2012 hanno presentato permesso di costruire a sanatoria P.E. 144/2012 per regolarizzare le opere contestate, rilasciato con provvedimento in data 5.3.2013.
  3. Triassi – abuso ubicato in via Malpensa 30: la proprietà ha presentato le P.E. 763/95 e 764/95 per abusi sull'immobile di proprietà consistenti in cambio d'uso da magazzino a residenza ed ampliamento. Tali istanze hanno ottenuto nuovi pareri favorevoli rilasciati dall'ASL in data 18/5/09 per cui si è provveduto a rilasciare i relativi provvedimenti in data 15/7/09. Sempre sullo stesso immobile sono state presentate ulteriori pratiche di condono rubricate con PE 1196/04 e 1197/04 relative a cambio d'uso da magazzino a residenza, ampliamento nel sottotetto ed opere interne, entrambi rilasciati in data 17/12/2007.

L'ufficio sta proseguendo la ricognizione delle situazioni edilizie in essere rispetto all'esame delle pratiche depositate e a specifici sopralluoghi di verifica in loco, di concerto con la Polizia Locale e, sull'andamento del lavoro svolto, provvederà ad inviare i dovuti aggiornamenti.

Distinti saluti.

Il Dirigente  
Settore Servizi al Territorio  
(arch. Giuseppe Faraci)

Responsabile del procedimento: Dott. Martire Alessandro tel. 02/66023.425